

AGEVOLAZIONI

Regolarizzazione delle violazioni formali: pubblicate le disposizioni attuative

di Lucia Recchioni

Con il [**provvedimento prot. n. 62274/2019 del 15.03.2019**](#) sono state emanate le **disposizioni attuative** in materia di **regolarizzazione delle violazioni formali**. Anche questa nuova misura, prevista dal **D.L. 119/2018** nell'ambito della c.d. **“Pace fiscale”** ha trovato pertanto **piena attuazione**, sebbene non manchino ancora dubbi sul corretto **ambito di applicazione della stessa** e debbano essere diffusi, con un'apposita risoluzione, i **codici tributo** per procedere al **versamento delle somme**.

Giova preliminarmente sottolineare che, grazie alla misura in esame, i **contribuenti** potranno correggere le **violazioni formali**:

- per cui sono **competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate** ad irrogare le sanzioni amministrative,
- **commesse fino al 24 ottobre 2018**,
- che **non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta**, ma che possono comunque **arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo**,
- commesse ai fini dell’**Iva**, dell’**Irap**, delle **imposte sui redditi**, delle relative **addizionali e imposte sostitutive**, delle **ritenute alla fonte**, dei **crediti d’imposta** e sul relativo pagamento dei tributi (nel provvedimento viene precisato che nella regolarizzazione rientrano anche le **violazioni formali a cui si applicano**, pur mediante semplice rinvio normativo, **le sanzioni previste per i tributi appena richiamati**)
- che **non sono oggetto di rapporto esaurito**, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, o con riferimento alle quali **non è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva** oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione (sono pertanto **regolarizzabili** anche le **violazioni già contestate**, purché il rapporto non si sia ormai definito alla data del versamento).

Al fine di poter sanare le violazioni formali i **contribuenti dovranno**:

- **versare 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali entro il 31 maggio 2019**. Il versamento potrà essere effettuato in **due rate di pari importo**, la prima entro il **31 maggio 2019** e la seconda entro il **2 marzo 2020**. Come già anticipato, è tuttavia necessario attendere un’apposita

risoluzione dell'Agenzia delle entrate, con la quale sarà istituito il **codice tributo** per il versamento delle somme dovute e saranno **fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24**. In ogni caso, è esclusa la possibilità di ricorrere alla compensazione;

- **rimuovere le irregolarità od omissioni entro il 2 marzo 2020.** Tuttavia, anche nel caso in cui il contribuente *"per un giustificato motivo"*, non abbia rimosso le violazioni formali, la regolarizzazione ha effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a **trenta giorni** (la rimozione va in ogni caso effettuata entro il 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato). In ogni caso, **la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria, avuto riguardo alla tipologia di violazione formale** (nel **provvedimento** sono citate, a titolo di esempio, le **violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile**, ai sensi dell'[articolo 6, commi 9-bis1 e 9- bis2, D.Lgs. 471/1997](#)).

Tutto quanto appena premesso, dubbi continuano a sussistere sulle **violazioni** che possono essere qualificate **"formali"** e che **possono quindi essere sanate** ricorrendo alla misura agevolativa in esame.

Nelle **motivazioni** riportate nel succitato provvedimento viene chiarito che la regolarizzazione riguarda esclusivamente le **violazioni** che, **pur non rilevando sulla determinazione della base imponibile**, dell'imposta e sul versamento del tributo, **possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che quindi non possono essere considerate violazioni "meramente formali"**, le quali non sono punibili ai sensi dell'[articolo 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997](#).

Ad esempio, **non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione** l'omessa presentazione delle dichiarazioni (anche se non sono dovute imposte), in quanto l'omissione rileva **ai fini della determinazione della base imponibile**.

Per espressa disposizione normativa, inoltre, **non è possibile ricorrere alla regolarizzazione** per **l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali all'estero**: tale esclusione rileva sia con riferimento alle **violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale**, sia con riferimento alle violazioni inerenti l'**Ivie** e l'**Ivafe**.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)